



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.
Viale Egidio Galbani 70
00156 Roma*

*e.p.c. Spett.le Autorità per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico - Direzione Mercati
Piazza Cavour, 5
20121 Milano*

Milano, 23 Settembre 2015

<p>Osservazioni alla consultazione sulle versioni aggiornate del Regolamento garanzie e dei Contratti di dispacciamento</p>

Quadro generale

Sinteticamente riscontriamo positivamente le seguenti novità come potenzialmente migliorative per gli utenti del dispacciamento:

- Solo per il prelievo, la possibilità di chiedere la riduzione della garanzia in caso di sovragaranzia per 10 giorni invece degli attuali 6 mesi, nonché l'introduzione della possibilità di ridurre di importi inferiori rispetto al 25% minimo attuale;
- Il fatto che ora sia accettato anche rating Fitch (in aggiunta a quelli di Moody's e S&P);
- La riduzione dei tempi di validità al 31/05/Y+1 per il 90% dell'importo (oggi tutto è al 31/10/Y+1);
- Il fatto che siano eliminati i vincoli sull'indice di solidità per beneficiare della garanzia dimezzata;
- Le integrazioni richieste sull'esposizione cumulata settimanale invece che giornaliera, consentendo di ridurre l'impatto di singoli spike nell'esposizione.

Riteniamo invece peggiorative le seguenti novità proposteci (proposte che saranno appunto oggetto dei nostri approfondimenti a seguire):

- Ridotte le tempistiche per l'integrazione delle garanzie da 10 a 7 giorni lavorativi;
- Introdotta la possibilità di richiedere sostituzione della garanzia in caso di downgrade della banca entro 15 giorni lavorativi (oggi non prevista);
- Ridotti da 2 a 1 i giorni medi di ritardo per beneficiare della garanzia dimezzata;
- Aumentato da 2 a 6 mesi il periodo di verifica dei ritardati nei pagamenti;
- Solo per l'immissione, raddoppiato ora da 5 a 10 milioni l'importo massimo della garanzia richiedibile;
- Solo per l'immissione, introduzione di un fattore moltiplicativo della garanzia fornita tra 1 e 15 mentre il meccanismo attuale corrisponde a un massimo di 20;
- Una notazione di carattere tecnico riguarda infine alcune potenziali criticità nella recensione delle UP virtuali (Import) su Gaudì, gestendo quest'ultimo al momento, le sole UP fisiche tramite credenziali di accesso e certificato digitale.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Regolamento garanzie

Per quanto concerne il nuovo regolamento per le garanzie:

- Richiediamo di prevedere l'entrata in vigore delle nuove disposizioni solo a valle di un solido periodo di osservazione, nel quale l'operatore abbia la possibilità di verificare i propri processi, consolidarli e monitorare i parametri rilevanti (Indice di Onorabilità, modalità di calcolo dell'esposizione cumulata giornaliera);
- L'Indice di Onorabilità è ora assai critico sia per forma di garanzia utilizzabile, sia per determinare la massima esposizione consentita. Non ci è però chiara la motivazione per un inasprimento della disciplina. Proporremo quindi di portare la soglia critica della media ponderata dei giorni di ritardo nel pagamento delle fatture a 3 giorni (lavorativi), come era previsto fino ad ora per il "livello di onorabilità". Pertanto, l'Indice di Onorabilità dovrebbe assumere valore 2 per ritardi medi nei pagamenti non superiori a 2 giorni lavorativi (e non quindi fino al massimo a un giorno). Richiediamo quindi la seguente modifica: "qualora la media dei giorni di ritardo nel pagamento di ogni singola fattura, ponderata per l'importo stesso della fattura con riferimento all'ultimo semestre è minore o uguale a 2 giorni lavorativi, l'indice di onorabilità assume *valore 2*, altrimenti l'indice di onorabilità assume *valore 1*";
- I processi per il reintegro o la ricostituzione delle garanzie non dipendono spesso solo dall'intervento della singola azienda e anche quanto avviene per intero all'interno coinvolge più aree aziendali con conseguenti ritardi. Inoltre può succedere che l'operatore non si accorga di aver superato la soglia consentita o che l'avviso di Terna vada perso (soprattutto se comunicato solo tramite My Terna, il rischio è quello di non vedere il comunicato lo stesso giorno in cui viene caricato). In tal senso, il portale di monitoraggio delle garanzie fideiussorie attualmente esistente (D111) dovrà ovviamente essere modificato e integrato in relazione ai nuovi metodi di calcolo. Dovrà inoltre essere quotidianamente aggiornato con gli ultimi calcoli eseguiti, rendendo noti tutti i fattori necessari utilizzati nel calcolo dell'esposizione cumulata (con granularità quart'oraria per i punti di immissione). In tal modo verrà permesso all'operatore il continuo monitoraggio del rapporto esposizione-capienza della garanzia. Sarebbe inoltre utile prevedere, prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, un periodo nel quale Terna renda disponibili sul portale sia i dettagli dell'esposizione cumulata calcolata in base alle vigenti disposizioni, sia quella calcolata con le nuove. In tal modo l'operatore avrà evidenza degli impatti delle nuove disposizioni in tempo congruo per l'entrata in vigore delle stesse. Riteniamo tuttavia importante lasciare, come da attuale disciplina, 10 giorni di tempo (e quindi non i 7 proposti) per procedere al reintegro. Inoltre riteniamo opportuno che le richieste di integrazione/ricostituzione siano trasmesse anche tramite PEC/mail e non solo tramite portale My Terna. La riduzione da 10 a 7 giorni lavorativi del periodo entro cui l'UdD dovrebbe provvedere all'integrazione della garanzia, così come illustrata dai regolamenti in consultazione, prevede, a fronte del mancato rispetto della deadline, azioni significative da parte di Terna tra cui: escussione della fideiussione, richiesta al GME di eventuale sospensione dell'UdD dal MGP e/o MSD, risoluzione del contratto di dispacciamento. Anche per la gravità di tali possibili ripercussioni, riteniamo quindi necessario un allungamento della durata prevista per l'incremento delle garanzie;



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

- Riteniamo necessario che venga reso esplicito nel Regolamento che la formula di prima garanzia non si applica ai contratti attualmente esistenti ma alle nuove stipule o ai nuovi punti di immissione inclusi in contratti in essere. Segnaliamo inoltre la necessità di rendere espliciti i fattori utilizzati per calcolare la formula di prima garanzia (in particolare lato prelievo), al fine di rendere agevole la quantificazione da parte dell'operatore;
- I vincoli per la riduzione delle garanzie nel caso di dispacciamento in immissione sono eccessivi e andrebbero ridotti (max 30 giorni). Anche l'importo di extra copertura andrebbe abbassato dal 25% a max 10%;
- Segnaliamo inoltre che, poiché non esistono 4 mesi consecutivi da 744 ore, e anzi il mese medio è di 730 ore, mentre il quadrimestre più lungo (giu-set) corrisponde a 732 ore, di fatto ci si sta chiedendo in pratica una sovracopertura di almeno l'1,5%.

Forme di garanzia ammesse

Per quanto concerne invece le forme di garanzia ammesse riteniamo che, similmente agli altri soggetti regolati attivi sulla filiera, vadano considerati validi i rating forniti da tutte le agenzie appositamente certificate ESMA, e non solo quindi quelli forniti da Moody's Investor Services o Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings. Da questo punto di vista infatti Terna risulterebbe più stringente persino rispetto al redigendo Codice AEEGSI per l'attività di distribuzione elettrica (CADE) nel quale si specifica come "il rating deve essere emesso da una agenzia registrata ai sensi del Regolamento CE 1060/2009 e contenuta nell'elenco pubblicato dalla European Securities and Markets Authority ai sensi del citato Regolamento".

Un tale approccio non sembrerebbe inoltre tener conto dell'assai mutato contesto macroeconomico, richiedendo ancora un rating minimo sempre pari all' investment grade, come nella versione precedente (che era però dell'aprile 2007). Allora tuttavia come ben noto il rating dello Stato Italiano (e di conseguenza a valle quello di riferimento per le principali banche) era intorno ad AA/AA-, ossia almeno 5/6 notch sopra l'investment grade, mentre oggi lo Stato Italiano è di fatto attorno al BBB, appena un notch sopra il livello minimo che verrebbe richiesto.

Contratti di dispacciamento

In riferimento ai contratti di dispacciamento, evidenziamo la criticità legata alla riduzione dei giorni a disposizione per contestare i dati di misura dell'energia immessa/prelevata (di responsabilità di Terna) da 15 giorni a 7 giorni, e richiediamo quindi di mantenere inalterato il periodo per l'eventuale contestazione.

Restando comunque a piena disposizione per qualsiasi chiarimento o ulteriore necessità in merito, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.



Paolo Ghislandi